

## **DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 61 DEL 22/11/2023**

**OGGETTO: Costituzione fondo risorse decentrate personale non dirigente: approvazione fondo preventivo anno 2023.**

### **IL SEGRETARIO GENERALE**

Visto l'art. 18 dello Statuto, che definisce le competenze del Segretario Generale.

Vista la delibera 29-12-2022 n. 6, con cui il Consiglio dell'ente ha approvato il bilancio preventivo 2023 di Unioncamere Toscana, prevedendo una voce relativa alla copertura delle spese per la costituzione del fondo risorse decentrate personale non dirigente.

Visto l'art. 79 C.C.N.L. Funzioni Locali 16-11-2022, di seguito riportato:

1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:

a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;

b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;

c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.

2. Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno [omissis]:

3. Omissis.

4. Omissis.

5. Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno

2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita.

6. La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge.

7. Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo.

Visto l'art. 67, commi 1 e 2, del C.C.N.L. Funzioni Locali 21-5-2018, di seguito riportato:

1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

2. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:

- a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;
- b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
- c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;
- d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge

- n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;
- f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;
- g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare;

Visto l'art. 17, comma 6, C.C.N.L. Funzioni Locali 16-11-2022, di seguito riportato: A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, del CCNL 21.05.2018, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui al presente articolo continuano ad essere corrisposte a carico dei bilanci degli enti. Per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7, del CCNL 21.05.2018, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 79 (Risorse decentrate).

Visto l'art. 67, comma 7, del C.C.N.L. Funzioni Locali 21-5-2018, di seguito riportato: La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017.

Visto l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25/5/2017 n. 75, ai sensi del quale: *“nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1/1/2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”*.

Visto l'art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, ai sensi del quale: *“A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”*.

Visto l'art. 1, comma 236, Legge n. 208/2015, ai sensi del quale: *“a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,*

*non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”.*

Visto l’art. 6 bis del D.Lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale “*le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, [...] sono autorizzati, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica. Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche, le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione*”.

Ritenuto quindi di procedere alla costituzione del fondo risorse decentrate per l’anno 2023, ai sensi dell’art. 79, comma 1, C.C.N.L. 16-11-2022, come di seguito specificato e meglio descritto nella relazione allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale:

| DISPOSIZIONE                                                                                            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IMPORTO     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Art. 79, c. 1, lett. a)<br>CCNL 16.11.2022<br>(art. 67 commi 1 e 2<br>CCNL 21.5.2018)                   | <p>a) Risorse di cui all’art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), del CCNL 21-5-2018, le quali vanno a costituire la parte stabile del fondo risorse decentrate.</p> <p>Nella c.d. parte stabile del fondo risorse decentrate confluiscono annualmente le seguenti risorse stabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili</b>, indicate dall’art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all’anno 2017 il quale resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.</li> <li>▪ <b>Incrementi stabili</b> previsti dall’art. 67 comma 2 del CCNL 2016-2018.</li> </ul> <p>Come di seguito specificato:</p>                  |             |
| <b>Unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili (art. 67, c. 1, CCNL 21.5.2018)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Art. 67, c. 1<br>CCNL 21.5.2018                                                                         | 1. A decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un <b>unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili</b> , indicate dall’art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL 22/1/2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. | € 47.055,58 |
|                                                                                                         | Nell’importo consolidato di cui al presente comma confluisce, altresì, l’importo annuale delle risorse di cui all’art. 32, comma 7, del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell’anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | € 5.908,11  |
| <b>Incrementi stabili (art. 67, c. 2, CCNL 21.5.2018)</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Art. 67, c. 2, lett. a)<br>CCNL 21.5.2018  | Importo, su base annua, pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019                                                                                                                                                                                                                                     | € 1.747,20                                                        |
| Art. 67, c. 2, lett. b)<br>CCNL 21.5.2018  | Importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data                                              | € 1.165,58                                                        |
| Art. 67, c. 2, lett. c)<br>CCNL 21.5.2018  | Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno                                                                                               | Fino al 31/12/2016<br>€ 31.465,31<br>Dal 01/01/2017<br>€ 8.018,78 |
| Art. 67, c. 2, lett. d)<br>CCNL 21.5.2018  | Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 0                                                               |
| Art. 67, c. 2, lett. e)<br>CCNL 21.5.2018  | Importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza                                                                                                                             | € 0                                                               |
| Art. 67, c. 2, lett. g)<br>CCNL 21.5.2018  | Importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo                                                                                                                                                                                              | € 0                                                               |
| <b>Ulteriori voci</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |
| Art. 79, c. 1, lett. b)<br>CCNL 16.11.2022 | Importo, su base annua, pari a € 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 6                                                                                                                                                           | € 676,00                                                          |
| Art. 79, c. 1, lett. c)<br>CCNL 16.11.2022 | Risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale                                                                                                                                                                                                            | € 0                                                               |
| Art. 79, c. 1, lett. d)<br>CCNL 16.11.2022 | Importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data | € 805,97                                                          |
| Art. 79, c. 1-bis<br>CCNL 16.11.2022       | A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1.                                                                             | € 115,20                                                          |



|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                    | Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3                                                                                                                   |                    |
| <b>TOTALE RISORSE STABILI</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>€ 96.957,73</b> |
| Art. 79, c. 2<br>CCNL 16.11.2022                   | Risorse variabili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | € 0,00             |
| <b>TOTALE GENERALE RISORSE STABILI + VARIABILI</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>€ 96.957,73</b> |
| <b>DECURTAZIONI E RIDUZIONI</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| Art. 9, c. 2-bis<br>D.L. n. 78/2010                | Tetto spesa 2010: la riduzione ex art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010 coincide con la corrispondente riduzione del fondo 2014 ed è pertanto individuata in questa sede nell'importo di € 3.382,69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -€ 3.382,69        |
| Art. 9, c. 2-bis<br>D.L. n. 78/2010                | Variazione % personale in servizio: la riduzione ex art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010 coincide con la corrispondente riduzione del fondo 2014; in base alle istruzioni di cui alla Circolare del MEF n. 12 del 15 aprile 2011, tale riduzione è da calcolarsi nella variazione intervenuta nella media aritmetica del personale in servizio nel 2014 rispetto alla media aritmetica del personale in servizio nel 2010; commisurando la variazione percentuale (-4,16%) al tetto di spesa pari al fondo del 2010 (€ 154.775,87) si ottiene il valore di € 6.438,68 | -€ 6.438,68        |
| Art. 1, c. 236<br>Legge n. 208/2015                | La riduzione ex art. 1, comma 236, Legge n. 208/2015, per la parte relativa alla variazione del personale in servizio, è stata calcolata come la variazione intervenuta nella media aritmetica del personale in servizio nel 2016 rispetto alla media aritmetica del personale in servizio nel 2015; commisurando la variazione percentuale (-10,87%) al tetto di spesa pari al fondo del 2015 (€ 162.141,93), si ottiene il valore di € 17.624,83                                                                                                                        | -€ 17.624,83       |
|                                                    | Riduzione per variazione pianta organica delibera di Giunta 5/11/2018 n. 60<br>Con delibera 5/11/2018 n. 60, con cui la Giunta di Unioncamere Toscana ha rideterminato la dotazione organica e il fabbisogno di personale non dirigente dell'ente da 24 unità a 11 unità lavorative, comportando una corrispondente riduzione del fondo risorse non decentrate di € 36.208,11                                                                                                                                                                                             | -€ 36.208,11       |
| Art. 6bis, c. 2,<br>D.Lgs. n. 165/2001             | Esternalizzazione dei servizi<br>Con determinazione 6/6/2019 n. 68 il Segretario Generale ha disposto di esternalizzare il servizio di tenuta della contabilità generale di Unioncamere Toscana; per l'effetto risulta applicabile l'art. 6 bis del D.Lgs. n. 165/2001. Si determina conseguentemente una riduzione del fondo risorse decentrate                                                                                                                                                                                                                          | -€ 5.864,36        |
| <b>TOTALE GENERALE FONDO 2023</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>€ 27.439,06</b> |
| <b>LIMITE FONDO 2023</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| Art. 79, c. 6<br>CCNL 16.11.2022                   | La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate nonché delle risorse destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione (E.Q.) di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | € 125.372,04       |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Art. 23, c. 2<br>D.Lgs. n. 75/2017 | cui all'art. 16 del CCNL 16.11.2022 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, ovvero nell'osservanza dei limiti delle risorse economiche complessivamente destinate al trattamento economico accessorio del personale dipendente determinato per l'anno 2016 |  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Visto l'art. 80, comma 1, ultimo periodo del C.C.N.L. 16.11.2022, ai sensi del quale: *“Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile”*.

Visto l'art. 40bis, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale: *“1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti”*.

Visto l'art. 8, comma 7, C.C.N.L. 16.11.2022, ai sensi del quale: *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. n.165/2001”*.

### DETERMINA

- 1) Di costituire, a preventivo, il fondo risorse decentrate del personale non dirigente di Unioncamere Toscana anno 2023, per complessivi € 27.429,46, come da seguente tabella:

| DISPOSIZIONE                                                                                                                                        | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IMPORTO     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili<br/>art. 79, c. 1, lett. a) CCNL 16.11.2022 - art. 67, c. 1, CCNL 21.5.2018</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Art. 67, c. 1<br>CCNL 21.5.2018                                                                                                                     | Unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, ex art. 31, comma 2, CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, comprese quelle del fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto ex art. 33, comma 4, lettere b) e c), CCNL 22/1/2004; al netto delle risorse destinate, nel 2017, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative | € 47.055,58 |
|                                                                                                                                                     | Importo annuale delle risorse ex art. 32, comma 7, CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 5.908,11  |
| <b>Incrementi stabili (art. 67, c. 2, CCNL 21.5.2018)</b>                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Art. 67, c. 2, lett. a)<br>CCNL 21.5.2018                                                                                                           | Importo, su base annua, pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | € 1.747,20  |
| Art. 67, c. 2, lett. b)<br>CCNL 21.5.2018                                                                                                           | Importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | € 1.165,58  |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Art. 67, c. 2, lett. c)<br>CCNL 21.5.2018  | Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità                                             | € 39.484,09        |
| <b>Ulteriori voci</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| Art. 79, c. 1, lett. b)<br>CCNL 16.11.2022 | Importo, su base annua, pari a € 84,50 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31/12/2018                                                                                                                 | € 676,00           |
| Art. 79, c. 1, lett. d)<br>CCNL 16.11.2022 | Importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali | € 805,97           |
| Art. 79, c. 1-bis<br>CCNL 16.11.2022       | Quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1                                                                                                                            | € 115,20           |
| <b>TOTALE RISORSE STABILI</b>              |                                                                                                                                                                                                                                             | <b>€ 96.957,73</b> |
| <b>DECURTAZIONI E RIDUZIONI</b>            |                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| Art. 9, c. 2-bis<br>D.L. n. 78/2010        | Tetto spesa 2010                                                                                                                                                                                                                            | -€ 3.382,69        |
| Art. 9, c. 2-bis<br>D.L. n. 78/2010        | Variazione % personale in servizio                                                                                                                                                                                                          | -€ 6.438,68        |
| Art. 1, c. 236<br>Legge n. 208/2015        | Riduzione per variazione del personale in servizio                                                                                                                                                                                          | -€ 17.624,83       |
|                                            | Riduzione per variazione pianta organica (delibera di Giunta 5/11/2018 n. 60)                                                                                                                                                               | -€ 36.208,11       |
| Art. 6bis, c. 2<br>D.Lgs. n. 165/2001      | Esternalizzazione dei servizi (determinazione S.G. 6/6/2019 n. 68)                                                                                                                                                                          | -€ 5.864,36        |
| <b>TOTALE GENERALE FONDO 2023</b>          |                                                                                                                                                                                                                                             | <b>€ 27.439,06</b> |

- 2) Di dare atto che, alla quantificazione del fondo riportata in tabella, corrisponde una spesa per oneri riflessi (Inpdap, Enpdep, Inail e Irap) a carico dell'Amministrazione stimata in € 7.735,90 per un totale di **€ 35.174,96** al lordo oneri, spesa che risulta coperta secondo quanto indicato nel seguente prospetto:

**PROSPETTO PER LA COPERTURA DELLE SPESE**

| <b>Riepilogo</b>                   | <b>Importo</b>   | <b>Conto ove imputare la spesa</b> | <b>Descrizione</b>                    | <b>Stanziamento preventivo 2023</b> | <b>Conto budget</b> |
|------------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Totale risorse fondo comparto 2023 | <b>27.439,06</b> | 321004                             | Costituzione fondo risorse decentrate | <b>30.185,38</b>                    | 321004              |
| INPDAP                             | 6.530,50         | 322000                             | Oneri previdenziali                   | 7.184,12                            | 322000              |
| ENPDEP                             | 25,52            | 322000                             | Oneri previdenziali                   | 28,07                               | 322000              |
| INAIL                              | 109,76           | 322003                             | Inail                                 | 120,74                              | 322003              |
| IRAP                               | 1.070,12         | 327021                             | Irap                                  | 1.177,23                            | 327021              |
| <b>Totale oneri riflessi</b>       | <b>7.735,90</b>  |                                    |                                       | <b>8.510,16</b>                     |                     |
| <b>Totale oneri complessivi</b>    | <b>35.174,96</b> |                                    |                                       | <b>38.695,54</b>                    |                     |

- 3) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 80, comma 1, ultimo periodo del C.C.N.L. 16.11.2022, saranno rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.



UNIONCAMERE  
TOSCANA

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Alessandro Gennari)

Documento originale informatico firmato digitalmente  
(art. 23ter D.Lgs. n. 82/2005)